



COMUNE DI DERUTA
Provincia di Perugia

**BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL
FONDO NAZIONALE PER LA LOCAZIONE
ART. 11, LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431
DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 397 DEL 20 MAGGIO 2020**

Ai sensi dell'articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 è indetto bando pubblico per accedere ai contributi del fondo nazionale per il sostegno dei conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini dell'imposta di registro, per l'anno 2020.

Il contributo viene concesso secondo le modalità stabilite dalla Regione Umbria, tenuto conto della disponibilità dei finanziamenti assegnati alla regione con Decreto Ministeriale R.195 del 6/5/2020, in attuazione del D.L. 18/2020 e di quanto stabilito nei seguenti atti: Delibera di Consiglio Regionale n. 755 del 20 dicembre 1999, Delibera di Giunta Regionale n. 39 del 19 gennaio 2009, Delibera di Giunta Regionale n. 1197 del 6 settembre 2010, Delibera di Giunta Regionale n. 1106 del 7 ottobre 2013, Delibera di Giunta Regionale n. 397 del 20 maggio 2020 e del Regolamento Regionale n. 1 del 4 febbraio 2014, recante "Disciplina attuativa degli articoli 29, 31 e 27 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)" coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui al Regolamento Regionale 20 febbraio 2018, n. 4, recante "Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 4 febbraio 2014, n. 1 (Disciplina attuativa degli articoli 29, 31 e 27 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 – Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)".

I conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto registrato alla data di emanazione del presente bando, in possesso dei requisiti elencati al successivo punto 1) potranno presentare domanda per ottenere l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione, con le modalità e nel rispetto dei tempi di cui al punto 2).

1) REQUISITI SOGGETTIVI DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Requisiti che deve possedere il solo richiedente, titolare della domanda:

- A. Cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) o di stranieri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 6 dello stesso D. Lgs. 286/1998;
 - B. residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando, a condizione che le stesse sussistano nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi.
- Ai sensi dell'art. 3, comma 5 del Regolamento Regionale n. 1/2014, come modificato ed integrato dal Regolamento Regionale n. 4/2018:
- a) è stabile ed esclusiva, l'attività lavorativa svolta dal richiedente nel territorio regionale negli ultimi cinque anni;

b) è principale, l'attività lavorativa svolta negli ultimi cinque anni che, dal punto di vista retributivo o temporale di ciascun anno, viene svolta nel territorio regionale nella misura di almeno il sessanta per cento o della retribuzione complessiva o del tempo lavoro. ".

Requisiti che devono possedere tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, compreso il richiedente titolare della domanda:

A. Non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio, o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

Un alloggio si considera adeguato qualora sussistano una o entrambe le seguenti condizioni:

- consistenza dell'immobile: calcolata dividendo per sedici la superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali. Le eventuali cifre dopo la virgola sono arrotondate per difetto sino a 0,5 e per eccesso al di sopra di 0,5. Il numero ottenuto è rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l'alloggio si considera adeguato, qualora tale rapporto è uguale o superiore ai seguenti parametri:

1,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di una persona;
2 vani convenzionali per un nucleo familiare di due persone;
2,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di tre persone;
3 vani convenzionali per un nucleo familiare di quattro persone;
3,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre;

- Reddito da fabbricati annuo complessivo dichiarato ai fini fiscali dal nucleo familiare superiore ad euro 200,00.

Si considera in ogni caso adeguato un alloggio accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Non possiede il requisito di cui al precedente punto A. il nucleo proprietario di più alloggi, o quote parti di essi, anche se tutti inadeguati, sia sotto il profilo della consistenza degli immobili che del reddito da fabbricati.

Non si tiene conto del diritto di proprietà, comproprietà o degli altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale che, in sede di separazione personale dei coniugi o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata al coniuge o all'ex coniuge, e non è nella disponibilità del richiedente.

B. Non essere titolare dei contributi per l'autonoma sistemazione concessi a seguito di eventi sismici o di altri contributi pubblici concessi ad integrazione del canone d'affitto.

C. Essere percettore di reddito nell'anno di riferimento *, e aver percepito nel medesimo anno, un reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, costituito in misura non inferiore al 90% da pensione, lavoro dipendente, indennità di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato, non superiore alla somma di due pensioni minime INPS **, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 14%;

ovvero

Essere percettore di reddito nell'anno di riferimento, e aver percepito nel medesimo anno, un reddito annuo complessivo del nucleo familiare, calcolato con le modalità sotto indicate, non superiore ad Euro 16.400,00, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 24%.

** Reddito percepito nel 2018 (dichiarazione 2019)

* per l'anno 2020 corrisponde ad € 13.391,82

Modalità di determinazione del reddito complessivo

Il reddito complessivo è determinato sommando i redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi degli stessi o dai CUD.

- a) Qualora il reddito sia composto esclusivamente da redditi da lavoro dipendente e assimilati, vengono detratti € 1.000,00 per ciascun figlio che risulti essere a carico e l'importo risultante viene ulteriormente abbattuto del 40%.
- b) Qualora il reddito sia composto esclusivamente da redditi da lavoro autonomo, vengono detratti i soli contributi previdenziali e assistenziali obbligatori ed € 1000,00 per ciascun figlio che risulti essere a carico.
- c) Qualora i redditi siano misti vengono effettuate le decurtazioni di cui al punto a) dal solo lavoro dipendente e di seguito vengono sommati i redditi da lavoro autonomo decurtati dei soli contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

D. Dimensione dell'alloggio in affitto:

- fino a 120 mq. per nuclei familiari composti da una o due persone;
- fino a 150 mq. per nuclei familiari composti da tre persone ed oltre;

Sono comunque esclusi dai contributi i locatari di alloggi accatastati nelle categorie A1), A8), A9).

2) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta di assegnazione del contributo a sostegno del canone di affitto andrà compilata utilizzando esclusivamente il modello di domanda, appositamente predisposto, in distribuzione gratuita presso gli Uffici del Comune, nonché inserito nel sito internet istituzionale **www.comunederuta.gov.it**, nella sezione "Avvisi".

Il richiedente deve presentare la domanda presso il Comune in cui risiede alla data di pubblicazione del bando o nel Comune dove ha il domicilio di lavoro. Qualora il richiedente soddisfi entrambe le condizioni è prevalente il Comune di residenza.

Il richiedente dovrà provvedere a presentare la domanda in bollo (marca da bollo da € 16,00) e dovrà compilare in tutte le sue parti dichiarando, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, il possesso dei requisiti previsti per l'accesso al contributo.

Alla domanda dovrà essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, copia del permesso o carta di soggiorno nel caso di cittadini non appartenenti alla U.E. e per gli invalidi certificato della Commissione di prima istanza per l'accertamento degli statuti di invalidità.

Detta domanda dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Deruta, Piazza dei Consoli, n. 15 – 06053 Deruta (PG), **entro e non oltre le ore 13:30 del 15/07/2020** con una delle seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di Deruta, Piazza dei Consoli, 15 – 06053 – Deruta – PG;
- direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, sito in Deruta (PG), Piazza dei Consoli n.15: dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13,30 e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30;
- a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
comune.deruta@postacert.umbria.it

L'Amministrazione non prenderà in considerazione le domande spedite dopo il 15/07/2020 (farà fede la data del timbro postale).

3) CONDIZIONI STABILITE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del bando, effettua l'istruttoria delle domande pervenute e formula le **graduatorie provvisoria relative ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 6), lettere a) e b) della Delibera di Consiglio Regionale n. 755/99, così come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 397 del 20/05/2020**.

La graduatoria provvisoria, dopo l'approvazione, è affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. Durante questo periodo possono essere presentati al Comune ricorsi o eventuali richieste di rettifica del punteggio.

Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato, il Comune, esaminate le opposizioni, formula la graduatoria definitiva, che viene pubblicata all'Albo Pretorio online.

La graduatoria viene, altresì, trasmessa alla Regione che provvede alla ripartizione dei contributi.

La ripartizione dei finanziamenti tra i Comuni è stata disposta dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 397/2020, secondo i criteri di seguito riportati:

- a) rapporto tra la popolazione residente in ciascun Comune con quella totale della Regione al quale viene attribuito un peso del 70%;
- b) rapporto tra il numero delle abitazioni condotte in locazione in ogni Comune con il totale delle abitazioni condotte in locazione nella Regione, al quale viene attribuito un peso del 30%.

Il contributo concesso, determinato in maniera percentuale al finanziamento complessivo a disposizione dell'Amministrazione Comunale, sarà erogato secondo le modalità definite dalla Regione dell'Umbria.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Daniela Arcangeli